

## **TI\_GERICHTE 72.2015.18 vom 23. Juni 2016**

TI Tribunale d'appello, 2016-06-23, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2015.18](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2015.18)

FR: TI\_GERICHTE 72.2015.18 du 23 juin 2016

IT: TI\_GERICHTE 72.2015.18 del 23 giugno 2016

### **Regeste**

Ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento

### **Volltext**

Tessin Tribunale penale cantonale 23.06.2016 72.2015.18 Tessin Tribunale penale cantonale 23.06.2016 72.2015.18 Ticino Tribunale penale cantonale 23.06.2016 72.2015.18

Ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento

Incarto n. 72.2015.18 Lugano, 23 giugno 2016/md Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise correzionali di Bellinzona composta da: giudice Rosa Item, Presidente Anna Grümman, vicecancelliera sedente nell'aula penale minore di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero Pubblico e in qualità di accusatori privati: ACPR 1 ACPR 2 ACPR 3 rappresentati dall'avv. RAAP 1 ACPR 4 contro IM 1 rappresentato dall'avv. DUF 1 in carcerazione preventiva dal 27 marzo 2008 al 28 marzo 2008 (2 giorni) e dal 30 aprile 2014 al 1° maggio 2014 (2 giorni); imputato, a norma dell'atto d'accusa 14/2015 del 13.2.2015 emanato dal Procuratore pubblico PP 1, di

1. ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_ e in altre imprecisate località della Svizzera, benché avesse i mezzi per farlo, ripetutamente trascurato i doveri di mantenimento nei confronti dei suoi figli, così da essere in arretrato per un importo complessivo pari ad almeno CHF 155'150.-, e meglio per avere: 1.1 nel periodo compreso dal 1° settembre 2004 al 31 agosto 2009, parzialmente omesso di prestare ai suoi figli ACPR 2 e ACPR 3, e per essi all'ACPR 4 che li ha anticipati, gli alimenti stabiliti con decreto supercautelare del 10 settembre 2004 dal Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ a tutela dell'unione coniugale (CHF 800.- mensili per ciascun figlio, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e dovuti per la prima volta a far tempo da marzo 2004 compreso), così da essere in arretrato per un importo pari ad almeno CHF 111'550.-, avendo egli finora versato solo CHF 2'050.-; 1.2 nel periodo compreso da dicembre 2010 a tutt'oggi, parzialmente omesso di prestare ai suoi figli ACPR 2 e ACPR 3, gli alimenti stabiliti con sentenza di divorzio 21 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_ (CHF 900.- per ciascun figlio, da versare anticipatamente entro il 5 di ogni mese e dovuti per la prima volta a far tempo da novembre 2010 compreso), così da essere in arretrato per un importo pari ad almeno CHF 43'600.-, avendo finora versato CHF 31'000.-; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 217 cpv. 1 CP. Presenti: - il Procuratore pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; - l'avv. DUF 1, difensore d'ufficio dell'imputato; - l'MLaw \_\_\_\_\_, patrocinatore di fiducia degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3. Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:30 alle ore 11:30. Evase le seguenti questioni: Verbale del dibattimento I. La Presidente constata l'assenza dell'imputato. La Presidente rileva che siccome il difensore dell'imputato ha comunicato a

questa Corte che l'imputato non intende partecipare al dibattimento né oggi né in altra data (scritto avv. DUF 1 del 02.06.2016, doc. TPC 20) e ritenuto inoltre che l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati a lui contestati e che la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in sua assenza, vi sono le condizioni per procedere in contumacia. Le parti danno atto che oggi vi sono le condizioni per procedere in contumacia. Si procede quindi alla continuazione del dibattimento nelle forme della contumacia. Sentiti: - il Procuratore pubblico, per la sua requisitoria, il quale sottolinea che dal 2004 l'imputato era perfettamente a conoscenza che doveva pagare gli alimenti per i figli, essendogli stato notificato il decreto supercautelare. Nella successiva procedura di divorzio era poi patrocinato da un legale ed aveva accettato di versare un contributo alimentare di fr. 1'800.-- per i figli, per cui era sicuramente in grado di provvedere al pagamento di questo importo. L'imputato, che per essere interrogato ha dovuto essere arrestato due volte e che non si è presentato al verbale d'interrogatorio finale e nemmeno al dibattimento, non è stato cristallino nell'espone la sua situazione finanziaria, approfittando delle difficoltà dovute al fatto che egli risieda \_\_\_\_\_. Nonostante avesse i mezzi economici per farvi fronte, come risulta dalla documentazione bancaria agli atti, l'imputato non ha mai provveduto al pagamento regolare e integrale degli alimenti per i figli e non ha nemmeno mai chiesto una modifica del contributo alimentare. Per quanto riguarda il periodo successivo all'agosto del 2013, va rilevato che egli non ha pagato nemmeno il contributo di mantenimento per la figlia. Negli \_\_\_\_\_ l'imputato ha inoltre accettato un lavoro con un misero stipendio, ma non si può escludere che egli svolga un'attività accessoria in qualità di \_\_\_\_\_. Sottolinea quindi la grave colpa dell'imputato sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo. L'imputato non ha rispettato la sentenza di divorzio nonostante avesse dato il proprio accordo, non si è presentato al verbale finale e nemmeno in aula, non ha collaborato nell'accertamento della sua situazione finanziaria e nemmeno dopo essere stato arrestato ha cambiato atteggiamento. In conclusione, postula la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato alla pena detentiva di 8 mesi sospesa per 3 anni, dedotto il carcere preventivo. Chiede la confisca dell'importo in sequestro, rimettendosi al giudizio della Corte per la sua destinazione; - l'MLaw \_\_\_\_\_, rappresentante degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, il quale si associa alla Pubblica accusa nel chiedere la conferma dell'atto d'accusa e la condanna dell'imputato. Chiede inoltre che l'imputato venga condannato al pagamento degli alimenti arretrati di fr. 45'000.-- per il periodo da novembre 2010 a gennaio 2015. Postula inoltre un indennizzo di fr. 2'000.-- per le spese legali, specificando che si tratta di una cifra simbolica, oltre agli interessi. Chiede il dissequestro e l'attribuzione agli accusatori privati dell'importo in sequestro. Sottolinea che l'imputato non ha mai versato con regolarità gli alimenti per il mantenimento dei figli; - l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato, il quale per quanto concerne la colpevolezza del suo patrocinato si rimette al giudizio della Corte. Si oppone alla richiesta di risarcimento delle spese legali formulata dagli accusatori privati, poiché con un minimo di buona volontà si sarebbe potuto evitare di essere qui oggi. Non si oppone al dissequestro dell'importo in sequestro in favore della figlia ACPR 3. Sottolinea che il suo assistito negli \_\_\_\_\_ si sta impegnando molto affinché il figlio possa intraprendere una carriera \_\_\_\_\_. Rileva inoltre che il suo assistito ogni anno paga il biglietto aereo al figlio affinché venga a trovare la madre e che dà anche del denaro in contanti per la figlia, ma essendo un pasticciere non si fa rilasciare alcuna ricevuta. Preso atto che le parti non hanno richiesto, nel termine di legge, la motivazione scritta della sentenza, per cui sono date le condizioni stabilite dall'art. 82 CPP; visti gli art. 12, 34, 42,

44, 47, 51, 217 CP; 82, 135, 366, 367, 368, 371, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia in contumacia: IM 1 1. è autore colpevole di: ripetuta trascuranza degli obblighi di mantenimento per avere, benché avesse i mezzi per farlo, nel periodo da novembre 2010 a gennaio 2011 e nel periodo da aprile 2011 a luglio 2013, omesso di prestare entro il 5 del mese gli alimenti di fr. 900.-- per ciascuno dei figli ACPR 2 e ACPR 3, così da essere in arretrato per un importo complessivo di fr. 9'400.--, nonché nel periodo da agosto 2013 a gennaio 2014, omesso di prestare entro il 5 del mese gli alimenti di fr. 900.-- per la figlia ACPR 3, così da essere in arretrato per un importo complessivo di fr. 4'100.--, alimenti stabiliti con sentenza di divorzio del 21 ottobre 2010 dal Pretore del Distretto di \_\_\_\_\_, e meglio come descritto nell'atto d'accusa . 2. IM 1 è prosciolto: 2.1. dall'imputazione di cui al punto 1.1 dell'atto d'accusa; 2.2. dall'imputazione di cui al punto 1.2 dell'atto d'accusa per i periodi e gli importi non ritenuti al punto 1 del presente dispositivo. 3. Di conseguenza, IM 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr. 13'500.--, corrispondenti a 180 aliquote giornaliere di fr. 75.-- cadauna, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 4. L'esecuzione della pena pecuniaria è sospesa e al condannato è impartito un periodo di prova di anni 2 (due). 5. IM 1 è inoltre condannato a versare agli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, tutti rappr. dall'avv. RAAP 1, l'importo di fr. 2'000.-- oltre interessi al 5% dal 23 giugno 2016 a titolo di risarcimento delle spese legali. Per il resto, l'istanza di risarcimento è respinta. 6. La tassa di giustizia di fr. 500.-- e le spese procedurali sono a carico del condannato in ragione di 1/4; per il rimanente sono a carico dello Stato. 7. L'importo di fr. 1'746.82 in sequestro è dissequestrato in favore degli accusatori privati ACPR 1, ACPR 2 e ACPR 3, tutti rappr. dall'avv. RAAP 1. 8. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato. 8.1. La nota professionale 23 giugno 2016 dell'avv. DUF 1 è approvata per: onorario (fr. 250.-/h) fr. 708.00 onorario (fr. 180.-/h) fr. 2'280.00 trasferte fr. 53.00 spese fr. 382.00 totale fr. 3'423.00 8.2. Il condannato è tenuto a rimborsare allo Stato del Cantone Ticino l'importo di fr. 3'423.00 non appena le sue condizioni economiche glielo permettano (art. 135 cpv. 4 CPP). 9. Il condannato è reso attento al fatto che, entro dieci giorni dalla notifica della presente sentenza, può presentare per scritto od oralmente istanza di nuovo giudizio al Presidente della Corte delle assise correzionali (art. 368 cpv. 1 CPP). 10. Parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, il condannato può anche interporre appello contro la sentenza contumaciale alla Corte di appello e di revisione penale. In tale evenienza, l'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Distinta spese :

Tassa di giustizia	fr.	500.--	Inchiesta preliminare	
fr.	200.--	Spese postali,tel.,affr. in blocco	fr.	118.85 fr. 818.85
=====	Distinta spese a carico di IM 1 (1/4)	Tassa di giustizia		
fr.	125.--	Inchiesta preliminare	fr.	50.--
in blocco	fr. 29.70	fr.	204.70	=====

Comunicazione a: - Comando della Polizia cantonale, SG/SC (Servizi centrali), via S. Franscini 3, 6500 Bellinzona - Ministero Pubblico, SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, via Bossi 3, 6900 Lugano Per la Corte delle assise correzionali La  
Presidente  
La vicecancelliera

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.